

DIRETTIVA 20 febbraio 1995

Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la direttiva del 18 novembre 1994, recante "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti";

Visto in particolare l'art. 5 della cennata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l'altro:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

la previsione dell'incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione; l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;

Visto l'art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo

1995 le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto-legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria;

Attesa l'opportunità di prorogare i termini ora previsti al fine di consentire agli enti interessati di disporre dei necessari tempi tecnici per l'assunzione delle determinazioni finalizzate alla emanazione del regolamento e alle modifiche statutarie;

Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994;

EMANA

la seguente direttiva

i termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 30 giugno 1995, salva la possibilità di accordare ulteriori proroghe in relazione a casi singoli per motivate particolari ragioni.

Roma, 20 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

DIRETTIVA 28 giugno 1995

Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la direttiva del 18 novembre 1994 recante: "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti";

Visto in particolare l'art. 5 della cennata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l'altro:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

la previsione dell'incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;

Visto l'art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo

1995 le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto-legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria;

Vista la direttiva del 20 febbraio 1995 con la quale il termine del 31 marzo 1995 previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva del 18 novembre 1994 è stato prorogato al 30 giugno 1995;

Viste le richieste pervenute dagli enti conferenti tese ad ottenere un'ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6;

Considerato che gli enti conferenti si stanno impegnando attivamente per dare attuazione alla direttiva del 18 novembre 1994, ma che sussistono difficoltà applicative connesse alla complessità delle problematiche e alla necessità di attente e approfondite valutazioni;

Considerato che il tesoro intende contribuire alla migliore attuazione della direttiva con una propria circolare applicativa, anche al fine di assicurare un'uniformità di comportamenti;

Attesa l'opportunità di concedere un'ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6 della direttiva per consentire agli enti conferenti di assumere le relative determinazioni con

la dovuta ponderazione e in conformità con quanto previsto dalla richiamata circolare applicativa;

Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994;

EMANA

la seguente direttiva:

i termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 31 dicembre 1995.

Roma, 28 giugno 1995

Il Ministro: DINI

CIRCOLARE 28 giugno 1995.

Indicazioni applicative della direttiva del Ministro del tesoro, in data 18 novembre 1994, in tema di dismissioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, commi 7 e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 (d'ora in avanti semplicemente "direttiva") (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994);

Considerata l'opportunità di fornire indicazioni applicative della direttiva;

EMANA

la seguente circolare:

1. *Procedure per le dismissioni.*

1.1. Nell'ambito del processo di diversificazione dell'attivo indicato dall'art. 2, comma 2, della direttiva, gli enti conferenti procedono alla cessione delle azioni o dei relativi diritti di opzione della società conferitaria in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale o altro organo equivalente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Tale deliberazione, quando si riferisca a cessioni di quote maggiori o u-

guali all'uno per cento del capitale della società conferitaria, deve contenere la determinazione del prezzo massimo e del prezzo minimo di cessione nonché l'indicazione dei criteri seguiti per la relativa determinazione. Una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, accertata la congruità del prezzo o della fascia di prezzo fissata.

Le cessioni da realizzarsi con modalità diversa dall'offerta pubblica di vendita devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro a norma dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990.

L'autorizzazione alla cessione con modalità diversa dall'offerta pubblica di vendita sarà rilasciata solo qualora si proceda a trattativa diretta e la cessione avvenga nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di imprese di assicurazioni, ovvero quando si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti; in tale ultimo caso andranno indicati i soggetti partecipanti e il contenuto degli eventuali accordi tra gli stessi.

Quando la cessione a trattativa diretta nei confronti dei soggetti indicati al comma precedente abbia ad oggetto un quantitativo di azioni non superiore al limite complessivo dell'uno per cento del capitale (sempre riferito all'arco degli ultimi dodici mesi), l'autorizzazione si intende rilasciata in via generale dalla presente circolare.

Possono essere liberamente effettuate cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'uno per cento del capitale, da calcolarsi con ri-

ferimento alle cessioni realizzate nell'arco degli ultimi dodici mesi.

1.2. La diversificazione dell'attivo può essere perseguita in ogni forma.

In relazione all'obiettivo indicato dall'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva, è peraltro presumibile che si verifichino, in concreto, le seguenti ipotesi:

a) cessione in unica soluzione della partecipazione in misura tale da raggiungere immediatamente l'obiettivo;

b) cessione della partecipazione in lotti, a condizioni predeterminate e a scadenze prefissate, decisa con un'unica deliberazione la cui attuazione sia tale da raggiungere l'obiettivo;

c) pluralità di cessioni coordinate in un programma unitario, ad attuazione progressiva, nel quale ogni singola fase, pur formando oggetto di separata decisione, sia comunque strumentale al raggiungimento dell'obiettivo.

Nelle ipotesi descritte sub a) e b) la conformità della relativa deliberazione alla direttiva è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa. Poiché decorso tale termine la conformità si intende accertata, la deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministro del tesoro in forma idonea a certificare la data di ricezione, insieme alla relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo.

Copia della deliberazione deve essere contestualmente inviata, prima della sua esecuzione, alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi sub c) dovranno essere inviate al Ministro del tesoro:

1) il programma deliberato e le eventuali variazioni dello stesso, ai fini dell'accertamento della conformità alla direttiva;

2) le singole deliberazioni di esecuzi-

zione (sempre insieme alle relazioni sulla congruità del prezzo) ai fini dell'accertamento della conformità al programma deliberato.

L'autorizzazione alla cessione mediante trattativa diretta e l'accertamento di conformità della deliberazione di cessione alla direttiva può essere rilasciata dal Ministro del tesoro con unico atto.

L'ente conferente dà tempestiva comunicazione al Ministro del tesoro di ogni cessione effettuata anche di ammontare inferiore all'uno per cento del capitale.

2. Agevolazioni fiscali.

2.1. Nelle ipotesi indicate alle lettere a) e b) del punto 1.2, se il parametro di diversificazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva viene conseguito con un'unica operazione o deliberazione entro il prescritto quinquennio (vale a dire entro il 22 novembre 1999), l'ente conferente beneficia dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489 come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474, una volta che il Ministro del tesoro abbia accertato la conformità al parametro indicato dalla direttiva.

2.2. Nel diverso caso in cui l'ente conferente intenda raggiungere lo stesso parametro di diversificazione mediante una pluralità di operazioni di dismissione, coordinate in un programma unitario (v. punto 1.2. lettera c), l'agevolazione fiscale si consegue, in via definitiva, per ciascuna cessione realizzata nel quinquennio, con l'accertamento di conformità di ciascuna cessione al programma deliberato.

2.3. Il conseguimento nel termine dello stesso parametro di diversificazione opera come presupposto dell'esenzione fiscale anche per le cessioni delle azioni della società conferitaria successive a tale data (22 novembre 1999). Diversamente, se il parametro fissato dalla norma citata non sia stato raggiunto nel quinquennio - pur restando ferma l'esenzione per le cessioni già realizzate - l'agevolazione non si applicherà alle cessioni delle azioni della società conferitaria successive alla scadenza del quinquennio, che dovranno essere comunque realizzate in attuazione del programma deliberato.

Spetterà al Ministro del tesoro, in qualità di autorità vigilante sugli enti conferenti, assicurarsi che l'obiettivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva venga comunque realizzato, anche in considerazione delle ragioni del ritardo.

3. Modifiche statutarie.

3.1. In ordine all'art. 4 della direttiva, gli enti conferenti individuano nello statuto gli specifici settori di intervento tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale nel quale operano nonché dell'ordine di grandezza delle risorse disponibili, anche in prospettive, in modo da evitare il rischio di una loro dispersione.

In proposito deve tenersi conto anche della necessità di favorire rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento (art. 6, lettera a), della direttiva), che diventa più problematica all'aumentare del numero dei settori prescelti.

La scelta degli specifici settori di intervento può anche essere effettuata, in base ad un richiamo di norma statutaria,

nel regolamento di cui all'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.2. L'incremento della rappresentatività negli organi collegiali degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti (art. 6, lettera a), della direttiva) implica che lo statuto dell'ente conferente preveda la presenza nell'organo amministrativo di componenti espressione di quegli interessi, in misura significativa (ad es. compresa tra un quinto ed un terzo, anche in relazione all'ampiezza dell'organo ed al numero dei settori di intervento indicati dallo statuto).

Tale risultato può essere alternativamente perseguito attraverso i seguenti metodi:

a) ampliamento dell'organo di amministrazione, con attribuzione del potere di nomina o designazione dei nuovi componenti ad enti esponenti degli interessi connessi agli specifici settori di intervento dell'ente;

b) ampliamento dell'organo di amministrazione mediante cooptazione;

c) mantenimento dell'attuale disciplina statutaria in ordine al numero e alla competenza alla nomina dei membri dell'organo di amministrazione. In tal caso lo statuto dovrebbe prevedere gli strumenti per assicurare che gli enti terzi cui siano affidati i poteri di nomina si attengano alla previsione statutaria di cui al periodo successivo.

In ogni caso lo statuto indica i requisiti di professionalità ai quali attenersi ovvero attribuisce ad un organo dell'ente conferente, fissando i criteri di massima, il compito di specificare i requisiti soggettivi richiesti per la nomina o la designazione del componente dell'organo collegiale.

3.3. Negli enti conferenti a struttura istituzionale, l'eventuale amplia-

mento del consiglio di amministrazione potrebbe rendere opportuna la distinzione delle competenze tra consiglio e comitato esecutivo, con affidamento al primo di compiti di supervisione, indirizzo, programmazione e controllo e al secondo di gestione dell'ente.

In queste ipotesi i componenti espressione dei settori di intervento dovrebbero essere chiamati a far parte necessariamente dell'organo di indirizzo, programmazione e controllo; sarebbe comunque opportuno assicurare una loro partecipazione anche nell'organo di gestione.

3.4. Negli enti a struttura associativa, o lo statuto dei quali affidi comunque ad organi di tipo assembleare la scelta degli amministratori, il rispetto delle previsioni di cui al punto 3.2, in sede di nomina degli amministratori, potrebbe rendere necessaria la cooptazione di nuovi "soci", esponenti dei medesimi settori, nell'organo assembleare: ovviamente ciò si renderebbe necessario solo se lo statuto prevedesse che gli amministratori debbano essere scelti esclusivamente fra i componenti l'organo assembleare; in tal caso, occorrerebbe prevedere che una certa percentuale di "soci" disponga dei requisiti necessari per assicurare la equilibrata composizione dell'organo di amministrazione.

Nulla esclude però che - anche negli enti conferenti con organo assembleare - lo statuto possa prevedere l'integrazione del consiglio, per cooptazione o nomina esterna, secondo metodi analoghi a quelli descritti al punto 3.2, lettere a) e b).

3.5. In ogni ipotesi di conferimento del potere di nomina di amministratori o componenti di organi collegiali a

soggetti esterni all'ente sarebbe opportuno precisare - se lo statuto non fosse chiaro sul punto - che l'attribuzione del potere di nomina è funzionale esclusivamente al migliore e più proficuo andamento dell'ente e non comporta rappresentanza dei soggetti cui è affidata la nomina, in seno all'ente stesso. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del nominante sul nominato, revoca compresa. L'esclusione di questi poteri è auspicabile che formi oggetto di una esplicita previsione statutaria, al fine di evitare equivoci interpretativi.

3.6. Il riassetto organizzativo dell'ente conferente, alla luce dell'art. 6, lettera a), della direttiva, potrebbe anche riguardare la separazione delle competenze relative all'attività connessa al perseguimento dei fini istituzionali e alla gestione del portafoglio dell'ente, posto che vengono richieste professionalità diverse, sempre che l'ente non intenda affidare interamente ad intermediari autorizzati la gestione del proprio portafoglio. Tale separazione potrebbe essere realizzata attribuendo le diverse competenze ad organi diversi oppure individuando appositi servizi interni all'ente ed eventualmente disciplinati nel regolamento previsto dall'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.7. Una modifica statutaria è necessaria per mutare il regime della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Nel caso in cui l'ente perda il controllo della società conferitaria la previsione della riserva può essere eliminata, con la conseguenza che le somme accantonate per essa perdono il vincolo di destinazione. Resta comunque ferma la facoltà dell'ente di mantenere la ri-

serva, dimensionandola e alimentandola nella misura che parà congrua, salvo che sia stata ceduta la totalità delle azioni della società conferitaria, nel qual caso la riserva andrà comunque eliminata.

Qualora l'ente mantenga il controllo della società conferitaria, lo statuto dovrà comunque prevedere la riserva in misura non inferiore al 10 per cento dei redditi derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria. Le somme già accantonate ed eccedenti rispetto alla percentuale eventualmente modificata sono svincolabili con deliberazione dell'organo competente.

3.8. Altre modifiche statutarie potrebbero essere connesse all'adozione del regolamento di cui all'art. 5 della direttiva. Ad esempio, in via alternativa:

a) non delegabilità della competenza dell'organo amministrativo sulle deliberazioni relative al regolamento;

b) previsione di maggioranze qualificate per l'adozione o la modifica del regolamento;

c) adozione e/o modifica del regolamento da parte del o degli organi competenti in materia di modifiche statutarie.

3.9. Copia della o delle delibere di approvazione delle modifiche statutarie e la documentazione eventualmente allegata, dichiarata conforme all'originale a norma di statuto o certificata da pubblico ufficiale, deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministro del tesoro approva le modifiche statutarie a norma dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

4. Il regolamento.

4.1. Gli enti procedono ad una organica disciplina della loro attività nei settori previsti dallo statuto. Il regolamento potrebbe essere la sede per individuare gli specifici settori di intervento (v. punto 3.1), nonché le specifiche competenze delle strutture interne chiamate ad amministrare gli investimenti dell'ente.

Il regolamento potrà definire le diverse modalità di intervento dell'ente nei settori prescelti. Ad esempio: intervento diretto o tramite enti direttamente promossi; finanziamento di iniziative di terzi; erogazioni; assunzione di pubblici servizi in concessione a condizioni di economicità.

Sarà opportuno valorizzare il bilancio preventivo come strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente, eventualmente prevedendo - per gli enti dotati di organo assembleare - possibilità di integrazione o modifica in sede di approvazione.

4.2. Il regolamento dovrà inoltre contenere:

a) la ripartizione delle risorse, o i criteri per determinarla, tra i diversi settori;

b) la definizione di criteri di selezione di iniziative e progetti, propri e di terzi, all'interno dei settori prescelti;

c) la procedura di presentazione e valutazione di progetti e iniziative promossi da terzi e i criteri di valutazione comparativa in termini di analisi costi-benefici;

d) le modalità di finanziamento dei progetti o delle iniziative di durata pluriennale e i procedimenti di verifica finale dei risultati conseguiti.

4.3. Il regolamento dovrà altresì disciplinare l'intervento di soggetti esterni

all'ente, eventualmente riuniti in comitati tecnici e scientifici, scelti tra personalità di particolare competenza nei settori di intervento dell'ente, al fine di fornire all'organo amministrativo una forma di consulenza nella valutazione e nella selezione dei progetti di maggior rilievo. L'intervento di tali soggetti è limitato (che potranno avere o meno la forma di veri e propri organi consultivi, nel qual caso dovrebbero essere previsti dallo statuto) è finalizzato a fornire competenze tecniche e scientifiche per le valutazioni di merito dell'ente, evitando però che ciò possa dar luogo a forme di condizionamento. È quindi essenziale che si tratti di soggetti (o di organi composti da soggetti) indipendenti. Qualora il regolamento preveda l'eventuale compenso per l'attività prestata dagli esperti esterni, sarà opportuno che tale compenso di norma abbia la forma e la funzione di un rimborso spese piuttosto che di una retribuzione vera e propria.

Infine, il regolamento dovrà disciplinare le modalità con cui l'ente assolve l'obbligo (previsto dall'art. 5 della direttiva) di dare pubblicità all'attività svolta in ciascun esercizio, con particolare riferimento ai progetti finanziati ed ai risultati ottenuti.

4.4. La documentazione concernente l'approvazione del regolamento deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni il Ministro del tesoro può formulare rilievi in merito al regolamento (art. 11, comma 2, della direttiva).

4.5. Al fine di agevolare l'adozione del regolamento, se ne riporta lo schema tipo in allegato.

Il Ministro: DINI
Allegato

REGOLAMENTO (Schema - tipo)

Art. 1. Definizioni

1.1. Il termine "progetto" indica un insieme di azioni e di interventi mirati in modo organico e integrato al perseguimento di un obiettivo predeterminato.

1.2. Il termine "programma" di interventi indica un insieme di progetti e di interventi fra loro coordinati, per la soddisfazione di una specifica esigenza.

1.3. Il termine "iniziativa" indica qualunque forma di attività comunque organizzata, anche a carattere continuativo, svolta da soggetti estranei all'ente, nei settori di intervento di quest'ultimo.

1.4. Il termine "interventi" indica ogni svolgimento delle attività dell'ente nei settori statutariamente indicati.

1.5. Il termine "terzi" indica i soggetti estranei all'ente; non rientrano tra i "terzi" i soggetti, anche non societari, legati all'ente stesso da vincoli di carattere patrimoniale od organizzativo tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale.

Art. 2. Oggetto

2.1. Il presente regolamento disciplina le modalità di intervento dell'ente nei settori previsti dallo statuto.

2.2. L'ente, per rendere più efficace il perseguimento dei propri fini, può limitare la propria attività transitoria-mente, per periodi di tempo definiti, a singoli settori o sottosettori, tra quelli previsti nello statuto; la relativa delibe-

razione spetta all'organo competente per le modificazioni statutarie.

Art. 3. Gestione del portafoglio

3.1. La gestione del portafoglio dell'ente è affidata ad intermediari autorizzati, o ad appositi servizi interni all'ente separati da quelli preposti al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 4. Modalità d'intervento

4.1. L'ente opera nei settori individuati ai sensi dell'art. 2.2 attraverso:

- a) interventi diretti;
- b) interventi attraverso società o enti ad esso legati da vincoli di carattere partecipativo o organizzativo tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale;
- c) il finanziamento e il sostegno di iniziative promosse da terzi;
- d) l'assunzione di servizi pubblici in regime di concessione a condizioni di economicità.

Art. 5. Bilancio preventivo

5.1. Il bilancio preventivo costituisce lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente per l'esercizio di riferimento.

5.2. Il bilancio preventivo:

- ripartisce le risorse disponibili tra i settori di intervento nei quali l'ente, tempo per tempo, svolge la sua attività;
- limita le risorse destinate all'erogazione a fondo perduto per il finanziamento di attività e progetti promossi e/o realizzati da terzi al% delle risorse disponibili per ciascun settore.

Art. 6. Criteri di ripartizione fondi

6.1. Le risorse dell'ente, al netto degli eventuali stanziamenti per gli scopi previsti al punto 6.2, vengono ripartite secondo i seguenti criteri:

- una percentuale compresa tra il e il% delle risorse disponibili per ciascun settore di intervento è destinata alla realizzazione degli interventi diretti o indiretti previsti al punto 4.1, lettere a) e b);
- una percentuale compresa tra il e il% delle risorse disponibili per ciascun settore può essere destinata al finanziamento di iniziative di soggetti terzi.

6.2. In ogni caso, non può essere destinata alla realizzazione di programmi di intervento pluriennali più di un quinto delle risorse mediamente disponibili ogni anno.

Art. 7. Criteri di scelta

7.1. L'ente sceglie progetti dei quali sia possibile quantificare il risultato mediante una analisi di costi e benefici, anche al fine di confrontarli con progetti alternativi.

7.2. I progetti per i quali sia prevista una spesa superiore a dovranno essere valutati tenendo conto dei risultati delle analisi costi-benefici, del parere degli organi tecnici consultivi e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.

7.3. In ogni caso la scelta dovrà essere motivata indicando i criteri seguiti nella comparazione. A parità di ogni altra condizione verrà seguito l'ordine cronologico di presentazione.

7.4. Le iniziative diverse verranno

scelte in base al giudizio di meritevolezza espresso dall'organo competente per la assegnazione dei fondi.

Art. 8.

Procedure di presentazione e valutazioni

8.1. Il presente articolo disciplina la procedura di presentazione delle domande per la realizzazione di interventi previsti all'art. 4.1, lettera c).

8.2. Le domande di assegnazione di fondi per la realizzazione di interventi dovranno essere presentate entro il termine di dalla pubblicazione del bilancio preventivo dell'ente.

8.3. La scelta spetta al consiglio di amministrazione, che tiene conto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel bilancio preventivo.

8.4. I criteri di valutazione comparativa dei progetti e degli interventi di provenienza esterna, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 6, dovranno essere determinati dall'organo competente prima dell'inizio delle operazioni.

8.5. La scelta sarà effettuata entro (termine per la valutazione).

Art. 9.

Organi consultivi per la valutazione tecnica

9.1. La valutazione tecnica di progetti relativi ad interventi ad elevato grado di specializzazione può essere affidata ad esperti esterni dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza. Tali esperti svolgeranno esclusivamente una funzione consultiva per il consiglio di amministrazione.

9.2. Il consiglio di amministrazione può nominare comitati tecnici e scientifici formati da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori di intervento dell'ente.

9.3. I comitati tecnici e scientifici svolgono un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti e sulle altre questioni loro sottoposte dagli organi dell'ente.

Art. 10.

Programmi pluriennali e servizi in concessione

10.1. Il finanziamento di programmi pluriennali viene accordato per tranches contributive. L'erogazione delle tranches è subordinata alla verifica periodica dei risultati conseguiti.

10.2. Le determinazioni che concernono la realizzazione di strutture stabili nei diversi settori di intervento, di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), della direttiva, nonché l'eventuale assunzione di pubblici servizi in regime di concessione, di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva medesima, sono adottate con la maggioranza qualificata di (da determinarsi dall'organo amministrativo).

Art. 11.

Bilanci e pubblicità

11.1. Il bilancio consuntivo recherà in allegato un resoconto circa le finalità, le modalità operative e i risultati ottenuti dai progetti di maggiore rilevanza in ciascun settore.

11.2. La pubblicazione del resoconto si dà per avvenuta qualora l'ente ne fornisca copia a chiunque ne faccia richiesta.

DECRETO 8 ottobre 1997.

Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

di concerto con

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenere e qualificare l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico

fondo speciale, così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli istituendi centri di servizio possano essere anche più di uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle somme

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine

di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2.

Fondo speciale presso ogni regione

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;

d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;

e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;

f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione.

5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

6. Il comitato di gestione:

a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;

b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;

c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;

e) ripartisce annualmente, fra i cen-

tri di servizio istituiti presso la regione, le somme iscritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;

g) cancella con provvedimento motivato dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.

7. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuando in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale.

Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

Centri di servizio

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.

3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati, e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano: a) un'organizzazione di volontaria-

to di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991;

b) oppure, in alternativa un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione, dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.

Art. 4.

Compiti dei centri di servizio

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le pro-

prie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art. 5.

Funzionamento dei centri di servizio

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.

2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi.

Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio.

I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991.

In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi re-

lativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.

Art. 7.

*Abrogazione del decreto ministeriale
21 novembre 1991*

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 ottobre 1997

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 461.

Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999

Art. 1.

Ambito della delega

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e

della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

Art. 2.

Regime civilistico degli enti

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statutarî nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutarî, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obbligo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenere un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì

adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziali, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità,

fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organico di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche suc-

cessivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche che statuarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordina-

ria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

Art. 3.

Regime tributario degli enti

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, let-

tera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4.

Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute

nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile nelle società di cui alla medesima lettera a);

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

Art. 5.

Regime fiscale degli scopori

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a

favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonché alle permute di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.

2. Gli scopori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento

di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.

4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.

5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni.

ni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

Disciplina fiscale delle ristrutturazioni

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di

controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il disavanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in so-

cietà, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

Art. 7.

Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capita-

le della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statuari.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

Disposizioni esplicative del D.M. 8 ottobre 1997 sostitutivo del D.M. 21 novembre 1991 concernente le modalità per la costituzione dei Fondi speciali per il volontariato presso le Regioni.

1. Il D.I. 8 ottobre 1997 modifica ed integra la normativa previgente (D.I. 21 novembre 1991 e D.I. 2 dicembre 1994) concernente le modalità di costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni, allo scopo di ovviare a taluni inconvenienti riscontrati in sede di prima applicazione e tener conto di quanto previsto nella sentenza 355/1992 della Corte Costituzionale.

L'ampiezza delle modifiche e delle integrazioni apportate ha reso preferibile, per esigenze di chiarezza, sostituire integralmente la normativa citata. Tuttavia il nuovo D.I. 8 ottobre 1997, che ripropone nelle parti non modificate il testo del decreto abrogato, fa salva la validità e l'efficacia degli atti già adottati ai sensi delle relative disposizioni così abrogate (art. 7).

2. L'art. 1 del nuovo Decreto mantiene inalterata la destinazione delle somme previste dall'art. 15 della legge 266/1991 e l'obbligo di ripartizione annuale di dette somme posto a carico delle Casse di Risparmio e degli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, attuativo della legge 30 luglio 1990 n. 218.

In attesa di un intervento normativo

vo in linea con gli auspici della Corte Costituzionale (Sent. 500/1993 e 75/1992) di riequilibrio dei fondi tra le regioni, è rimasta inalterata l'impostazione dell'assegnazione dei fondi da parte dei suddetti enti finanziatori:

- il 50% è destinato al Fondo regionale presso la regione ove trovasi la sede legale dell'ente;
- il restante 50% va ad uno o più altri fondi speciali, scelti liberamente dall'ente stesso.

La ripartizione percentuale delle somme in questione da parte degli enti finanziatori va effettuata al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo, con obbligo di segnalazione, entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte del Ministero del Tesoro, delle somme assegnate ai fondi regionali, ai Comitati di gestione destinati, al Presidente dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 12 della legge 266/1991 e all'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI). Le relative somme sono così accreditate presso i Fondi regionali di competenza, intendendo con il termine accreditato l'assegnazione delle somme a ciascun Fondo regionale. In sede di prima applicazione, sino all'istituzione di ogni singolo Comitato di gestione permane l'obbligo di effettuare tali segnalazioni al Presidente del predetto Osservatorio e all'ACRI.

3. L'art. 2 del Decreto ribadisce l'istituzione presso ogni regione di un fondo denominato "Fondo speciale di cui alla legge 266/1991" nonché l'obbligo di contabilizzazione in tali fondi degli importi indicati dalle Fondazioni bancarie, come patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza delle Fondazioni stesse.

Viene altresì previsto che dette

somme siano utilizzabili dai Centri di servizio per le proprie finalità istituzionali ex art. 4 del Decreto ed anche "per le spese di funzionamento e di attività del Comitato di gestione" secondo le modalità di cui al Decreto stesso. Ciò permette di utilizzare i fondi di cui all'art. 15 della legge 266/1991, oltre che per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali dei Centri di servizio per il Volontariato, anche per le stesse spese operative e per le attività dei Comitati di gestione, in relazione alle funzioni ad essi demandate (istituzione, indirizzo e controllo dei Centri di servizio), in modo da assicurare la copertura delle spese vive sostenute dai relativi membri per partecipare alle riunioni e delle altre spese dei Comitati.

L'art. 2, comma 4, del Decreto infatti consente la copertura delle spese di funzionamento e di attività dei Comitati di gestione nella "misura strettamente necessaria" per l'assolvimento delle funzioni previste dal Decreto. Tali spese sono da porre a carico dei Centri di servizio della regione, in via proporzionale alle somme attribuite ai Centri medesimi. A titolo esemplificativo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute dai membri del comitato per la partecipazione alle riunioni, possono trovare collocazione entro tale ambito le spese sostenute dai Comitati per rendere pubblici i criteri per l'istituzione dei Centri di servizio nonché quelle per la pubblicizzazione del relativo elenco, le spese logistiche e di segreteria ove non sopportate dalle Regioni di competenza, gli eventuali oneri professionali e i rimborsi spese connessi per l'esame tecnico dei bilanci dei Centri di servizio e per il proprio contenzioso giudiziario e in particolare per la resistenza in giudizio nel caso di

impegnativa di propri atti.

La destinazione di tali somme alla copertura delle necessità dei Comitati di gestione non deve però determinare l'insorgere in capo al Comitato di gestione stesso di una contabilità separata rispetto alle contabilità dei singoli Centri di servizio, operanti nella regione stessa. Infatti, come previsto nel 2° e 3° periodo del 4° comma dell'articolo 2 del nuovo Decreto, i Comitati di gestione prelevano annualmente le somme necessarie al proprio funzionamento dai fondi accantonati, come sopra specificato, presso ciascun Fondo speciale regionale, imputando tali prelievi alla contabilità preventiva e consuntiva dei Centri di servizio stessi, in proporzione alle somme disponibili attribuite dal competente Comitato di gestione a favore di ciascun Centro di servizio.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Comitato di gestione provvederà quindi a disciplinare le modalità di effettuazione delle operazioni di prelevamento e di spesa, disponendo altresì per l'eventuale apertura e movimentazione di conti bancari.

La documentazione relativa alle spese sostenute dai Comitati di gestione, non va trasferita presso i Centri di servizio stessi, ma va conservata presso il Comitato di gestione, a disposizione per le verifiche contabili da parte dei competenti organi di controllo dei singoli Centri di servizio.

4. La composizione dei Comitati di gestione incaricati di amministrare i singoli Fondi regionali di cui alla legge 266/1991, prevista dall'articolo 2, comma 2, del Decreto, risente del disposto della citata sentenza n. 355/1992 della Corte Costituzionale, per effetto della quale sono ora nomi-

nati "secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia" sia il membro del Comitato di gestione in rappresentanza dell'Ente Regione, territorialmente competente, sia i quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nei Registri regionali, maggiormente presenti nel territorio regionale. Inoltre il nuovo Decreto prevede la presenza in seno al Comitato di gestione, che passa così da 14 a 15 componenti, di "un membro in rappresentanza degli enti locali della regione nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia" (art. 2, comma 2, lett. f). In ciascuna regione quindi si dovrà provvedere con piena autonomia valutativa ad individuare i criteri di scelta di detto rappresentante ed alla relativa nomina.

Resta inteso, anche con riferimento all'art. 7, comma 2, del Decreto, il quale fa salvi gli atti in precedenza adottati in forza del D.L. 21 novembre 1991, che l'inserimento di un nuovo membro non osta né alla piena efficacia degli atti emanati, né al compimento dei successivi atti da parte dei Comitati già in vigore con il nuovo decreto. Detti Comitati antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo decreto. Detti Comitati potranno continuare ad operare secondo le previsioni del proprio Regolamento interno in materia di quorum necessari per la validità delle deliberazioni, anche nelle more della predetta nomina alla quale le Regioni dovranno provvedere con la massima sollecitudine al fine di integrare i singoli comitati.

5. Il Comitato di gestione resta in carica per un biennio, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del mandato precedente. Ovviamente, in sede di prima applicazione, la scadenza della carica non potrà avere decorrenza che dalla data di insediamento del sin-

golo Comitato. In tal modo, si è inteso sollecitare gli enti titolari del potere di nomina a provvedere per tempo all'esercizio dello stesso e permettere al Comitato di operare senza soluzione di continuità, allorché intervenga la nomina della maggioranza di componenti prevista dai rispettivi regolamenti entro la data di entrata in carica del nuovo Comitato. Pertanto l'inerzia degli enti titolari del potere di nomina penalizza la durata del mandato dei membri nominati successivamente alla data di entrata in carica prevista dal Decreto.

Analogamente eventuali membri nominati in sostituzione di membri cessati nel corso del mandato restano in carica esclusivamente per la durata residua del mandato dei membri che sono chiamati a sostituire.

Il nuovo Decreto conferma la natura gratuita della carica di membro del Comitato di gestione, con il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni del Comitato. È da escludere quindi qualsiasi forma di gettoni di presenza, nonché di rimborso forfettario in contrasto con la nozione di effettività della spesa da rimborsare.

6. In base all'articolo 2, comma 5, del Decreto, ciascun Comitato, nella prima riunione, dovrà provvedere ad autodisciplinare il proprio funzionamento, adottando in linea di massima una delibera di portata generale ovvero un regolamento operativo nonché ad eleggere nel proprio seno il presidente.

Con riferimento ai compiti e al funzionamento dei Comitati di gestione, il successivo 6° comma dell'articolo 2 del Decreto conferma esplicitamente il processo decisionale degli stessi ai principi di trasparenza propri dell'esercizio di pubbliche funzioni: soprattutto

l'individuazione dei soggetti destinatari dei fondi in questione, cioè dei Centri di servizio operanti nella regione con il supporto finanziario previsto dalla legge n. 266/1991 e la cancellazione dall'Elenco regionale dei centri già istituiti ove ne esistano i presupposti.

Infatti il Comitato di gestione è tenuto ad individuare preventivamente e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più Centri di servizio nella regione di competenza. In base al Decreto, il Comitato di gestione formula i criteri di istituzione dei Centri di servizio per la qualificazione e il sostegno delle organizzazioni di volontariato della regione. In particolare, il Comitato di gestione ha il potere discrezionale di decidere se i Centri di servizio istituiti nella Regione possano essere limitati ad un unico soggetto ovvero possano comprendere più soggetti. Il Comitato di gestione è chiamato a decidere sulla istituzione dei Centri con provvedimento motivato, in conformità ai criteri preventivamente individuati e pubblicati, i quali prevedono, altresì, le opportune forme di coordinamento tra i Centri da istituire.

7. Permangono immutati i compiti dei Comitati di gestione relativi all'istituzione dell'Elenco regionale dei Centri di servizio, ora denominato esplicitamente "Elenco regionale dei Centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266" per un più puntuale riferimento alla normativa di legge da cui i centri stessi trovano origine e supporto finanziario.

Come pure resta immutato il compito dei Comitati di pubblicizzare l'esistenza dei Centri istituiti nonché l'attività svolta da ciascun Centro e i regolamenti che li disciplinano.

Parimenti immutato è il potere di

nomina da parte del Comitato di gestione di un membro degli organi deliberativi e di un membro degli organi di controllo dei Centri di servizio della regione nonché il potere di ripartizione, nel caso di pluralità di Centri nella regione, ovvero di assegnazione, nel caso di un unico Centro, con cadenza annuale, delle somme disponibili in base ai criteri con cui ha provveduto ad istituire detti Centri.

Ove in sede di predisposizione dei criteri per l'istituzione dei Centri di servizio, il Comitato non abbia provveduto a disporre anche in ordine ai criteri di ripartizione dei fondi disponibili nei singoli esercizi annuali e, nel caso di pluralità di Centri istituiti, anche tra i medesimi, lo stesso provvederà in merito con apposita delibera preventiva, indirizzata al Centro o ai Centri istituiti.

A titolo esemplificativo in sede di delibera di ripartizione, il Comitato potrà decidere in particolare se ripartire i fondi su base annuale in parti uguali ovvero con diversa proporzione e, in questa seconda ipotesi, dovrà stabilire parimenti i criteri in base ai quali provvederà alla ripartizione differenziata.

In ordine ai bilanci preventivi dei Centri di servizio sulla base dei quali il Comitato di gestione dovrà effettuare la ripartizione delle somme, si precisa che gli stessi dovranno essere articolati su previsioni contabili di spesa e su una parte relazionale esplicativa degli stessi che consenta al Comitato di valutare l'effettivo svolgimento da parte del Centro di attività in favore del volontariato in relazione alle singole spese preventivate.

Sui bilanci dei Centri di servizio, anche nel nuovo testo del Decreto, il Comitato di gestione continua ad esercitare un'attività di controllo, verifi-

cando "la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti", restano escluso ogni controllo di merito su singole attività dei Centri. Anche per tale attività, in relazione alla necessità di specifiche conoscenze e valutazioni tecniche, ove non possa provvedere direttamente, il Comitato può avvalersi di prestazioni d'opera di professionisti all'uopo abilitati, considerando il relativo onere come spese del proprio funzionamento.

8. Il Comitato, nell'ambito dei propri poteri di controllo dell'operato dei Centri di servizio, provvede alla cancellazione dei Centri dall'Elenco regionale, con contestuale perdita per il futuro dei fondi previsti dalla normativa in esame, nei casi previsti dall'art. 3, comma 5, del Decreto.

Tale accertamento da parte dei Comitati deve essere effettuato attraverso il ricorso alle procedure di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 266/1991, nel caso di venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, e deve concludersi con un provvedimento motivato da comunicarsi formalmente al Centro di servizio interessato.

Il richiamo alle norme della legge 266/1991 implica che i Comitati provvedano a determinare preventivamente i criteri per la revisione periodica dell'iscrizione all'Elenco dei Centri di servizio per il volontariato da essi istituiti "al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento delle attività dei centri nell'interesse delle organizzazioni di volontariato" e quindi adottino gli eventuali provvedimenti di cancellazione in assoluta coerenza con detti criteri. Contro tale provvedimento di cancellazione, è possibile proporre,

per relationem all'art. 6 della legge n. 266/1991, ricorso giurisdizionale speciale al TAR competente per territorio, a cura del Centro cancellato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della cancellazione.

La decisione del TAR è appellabile al Consiglio di Stato da entrambe le parti entro trenta giorni dalla notifica della stessa.

Con le stesse modalità il Comitato di gestione può altresì disporre la cancellazione dall'Elenco regionale dei Centri di servizio in precedenza istituiti, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o una diversa competenza territoriale nella regione stessa. In tale caso è necessario che la stessa cancellazione sia preventivamente supportata da una delibera del Comitato con cui vengano ridisegnati i criteri istituiti a suo tempo individuati e pubblicizzati, alla luce del riscontro di mutate esigenze di prestazione dei servizi alle organizzazioni di volontariato della Regione. Conseguentemente, la delibera di cancellazione dei Centri di servizio esistenti sulla base della nuova valutazione di opportunità sulla diversa funzionalità e/o competenza territoriale dei centri esistenti deve essere rigorosamente motivata con riferimento alla precedente ed anche la successiva istituzione di nuovi Centri dovrà essere strettamente coerente con la nuova impostazione dei criteri istituiti adottata dal Comitato.

9. Gli enti legittimati dall'articolo 3, comma 1, del Decreto possono chiedere al Comitato di gestione competente l'istituzione di un Centro di servizio, che deve necessariamente essere un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge 266/91, ovvero un'entità giuridica costituita da orga-

nizzazioni di volontariato, o con presenza maggioritaria di esse. L'istanza va sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo Centro di servizio, e deve indicare chi assume la responsabilità amministrativa del Centro stesso, il quale deve sottoscrivere parimenti l'istanza.

La richiesta di istituzione del Centro di servizio deve essere avanzata dai soggetti legittimati per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito, intendendo con il termine ente locale sia i Comuni che le Province in cui operi l'organizzazione.

Il parere dell'ente locale può essere disatteso dal Comitato di gestione solo con congrua motivazione sul punto. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere e dell'istanza istitutiva nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza stessa, il Comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere. A tale scopo, è previsto che copia dell'istanza di istituzione del centro di servizio (con la documentazione di corredo) debba essere inviata a cura dei proponenti, anche al Comitato di gestione per conoscenza, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato.

L'istituzione dei Centri avverrà quindi sulla base di una valutazione comparata delle istanze ricevute da parte del Comitato di gestione, sulla base della conformità ottimale dei Centri da istituire ai criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, come già detto, con un provvedimento motivato, che accerti anche la configurazione giuridica in precedenza indicata dal Centro istituito, conforme alle lettere a)

ovvero b) dell'art. 3, comma 3, del Decreto 8 ottobre 1997.

10. Anche i Centri di servizio devono adottare, ad integrazione del proprio Statuto, un apposito regolamento relativo al proprio funzionamento, ispirato ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 266 del 1991 ed approvato dagli organi competenti del Centro stesso. In tale regolamento vanno specificate le attività concrete previste dagli scopi propri dei Centri di servizio, quali quelli di sostenere e qualificare l'attività di volontariato e di erogare per tali fini le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle Organizzazioni di volontariato non solo iscritte ma anche, come precisato dal nuovo testo del Decreto, non iscritte nei registri regionali, provvedendo in particolare a:

a) approntare strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrire consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumere iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrire informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

11. Le attività dei Centri di servizio devono trovare rappresentazione condivisa sia in via preventiva, al fine di individuare gli impegni per categorie di spesa, sia in via consuntiva al fine di consentire i previsti controlli dei Comitati di gestione sui bilanci preventivi e consuntivi che devono essere trasmessi con lettera raccomandata.

A fini conoscitivi, in detti bilanci dovranno avere rappresentazione, con autonomia prospettazione e temporizzazione di spesa, i proventi finanziari dei Centri di servizio diversi da quelli derivanti dai trasferimenti del fondo speciale di cui alla legge 266/1991.

La previsione di spesa nei bilanci preventivi è necessaria per consentire ai Centri di servizio, come pure ai Comitati di gestione, di prelevare le somme occorrenti per il proprio funzionamento da quelle assegnate dagli enti finanziatori al fondo speciale regionale. Gli enti finanziatori dovranno provvedere al deposito di dette somme entro un mese dalla comunicazione effettuata annualmente dal Comitato di gestione. Lo stesso Comitato potrà provvedere all'acquisizione dei fondi necessari al proprio funzionamento anche indipendentemente dalla presentazione dei bilanci preventivi dei Centri di servizio, in cui dovranno trovare poi riscontro contabile anche i fondi che il Comitato abbia provveduto annualmente a riservarsi.

12. Al fine di ovviare ai ritardi attuativi della disciplina previgente, il nuovo Decreto ha parzialmente modificato le disposizioni relative agli accantonamenti dei fondi da parte dei soggetti erogatori. A questo proposito era già stato previsto che, per quanto riguarda le Casse di Risparmio non ancora trasformate al momento dell'emanazione delle disposizioni in commento, il primo esercizio a partire dal quale la disciplina in questione trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, fosse quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto 21 novembre 1991; mentre per gli enti con-

ferenti di cui alla legge n. 218/1990 e al D.Lgs. n. 356/1990, il primo esercizio da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione delle somme dovute fosse quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto 21 novembre 1991.

In particolare, l'art. 6, comma 3, del nuovo Decreto prevede che il primo riparto delle somme da destinarsi ai centri di servizio per il volontariato, cui conseguono i calcoli di cui all'art. 2, comma 7, sia effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dalle Casse di risparmio non ancora trasformate e dagli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

Il nuovo comma 4 del citato art. 6, invece, onde ovviare ai ritardi sin qui accumulatisi nell'utilizzo delle risorse accantonate, stabilisce che il riparto successivo al primo, cui andranno riferiti anche i calcoli per l'attribuzione dei rappresentanti degli enti finanziatori, vada effettuato avendo riguardo alle somme destinate ai fondi speciali sulla base dei bilanci consuntivi relativi a tutti gli esercizi utili non presi in considerazione per il primo riparto.

A tale fine assumono rilievo le somme comunicate dagli enti finanziatori, secondo le previsioni dell'art. 1, commi 2 e 3, del decreto, entro il 30 giugno dell'anno precedente la scadenza del mandato di ciascun Comitato, fermo restando l'obbligo per le Fondazioni di tempestiva comunicazioni all'ACRI e all'Osservatorio nazionale per il volontariato delle somme accantonate entro e non oltre i termini previsti dalla normativa che le riguarda in relazione alla definitiva approvazione dei bilanci consuntivi.

Le nomine dei componenti dei singoli Comitati dovranno essere comunicate oltre che al presidente del Comitato in scadenza, anche all'Osservatorio nazionale per il volontariato cui è attribuito, tra l'altro, il compito di seguire lo stato di attuazione della normativa.

Infine, va ricordato che le risorse di pertinenza del Comitato scaduto eventualmente residuanti andranno a confluire nelle disponibilità gestite dal successivo Comitato, non potendosi ammettere l'esistenza di più fondi speciali per il volontariato presso la stessa regione ai sensi dell'art. 2 del Decreto n. 21, tantomeno, più Comitati di gestione per il medesimo fondo speciale.

DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. 153.

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, contenente disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, relativo a disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che approva il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni;

Visto, il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art.1

Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

a) "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;

b) "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

d) "Settori Rilevanti": i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie

sociali deboli, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge di Delega;

e) "Autorità di Vigilanza": l'autorità prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo 10;

f) "Società Bancaria Conferitaria": la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della Fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Bancaria Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Società Bancaria Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

g) "Società Conferitaria": la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Conferitaria; 3) la società beneficiaria di ope-

razioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

h) "Impresa Strumentale": impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;

i) "Partecipazione Indiretta": la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;

j) "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;

k) "Fondi Immobiliari": i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

l) "Direttiva del 18 novembre 1994": la direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

TITOLO I REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI

Art. 2

Natura e scopi delle Fondazioni

1. Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

2. Lo statuto individua i settori ai quali ciascuna Fondazione indirizza la propria attività, comprendendo fra questi almeno uno dei Settori Rilevanti.

Art. 3

Modalità di perseguimento degli scopi statutari

1. Le Fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei Settori Rilevanti.

2. Non sono consentiti alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle Imprese Strumentali e dello cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

3. Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di

cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le Fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presidono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 4

Organi

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, si conformano ai seguenti principi:

a) revisione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;

b) attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 4) trasformazioni e fusioni;

c) previsione, nell'ambito dell'or-

gano di indirizzo, di un'adeguata e qualificata rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali, nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza, ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla formazione dell'organo;

d) le Fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c), in tale caso, i soggetti nominati per designazione dall'assemblea dei soci, unitamente a quelli eventualmente nominati per cooptazione ai sensi del comma 6, non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo.

e) attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;

f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle Fondazioni la cui attività è indirizzata dai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti, da almeno tre anni nei territori stessi;

g) determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), di requisiti di professionalità e onorabilità, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società Bancaria Conferitaria

ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

h) previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;

i) previsione che i componenti degli organi della Fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;

j) previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti e-

sterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

3. I membri dell'organo di amministrazione non possono assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella Società Bancaria Conferitaria.

4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

5. La costituzione degli organi della Fondazione mediante il sistema della cooptazione è consentita soltanto con riguardo all'organo di indirizzo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettera c). Alle associazioni rappresentative o di categoria delle Fondazioni non possono esseri attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della Fondazione.

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari. Le Fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta

rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera C), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

Art. 6

Partecipazioni di controllo

1. Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.

2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:

- a) la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) la Fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina, o la revoca della maggioranza, degli amministratori;
- c) sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, né conservare le partecipazioni di controllo

lo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.

5. La scissione a favore di società controllate dalla Fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.

Art. 7

Diversificazione del patrimonio

1. Le Fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.

2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le Fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.

3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla Fondazione nella Società Bancaria Conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

Art. 8

Destinazione del reddito

1. Le Fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla singola Fondazione;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai Settori Rilevanti;
- e) eventuali altri fini statuari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
- f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.

3. È fatto divieto alle Fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Ai fini dei Titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Corrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

Art. 9

Bilancio e scritture contabili

1. Il bilancio delle Fondazioni è co-

stituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

3. Le Fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della Fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.

4. Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di Vigilanza disciplina

con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle Fondazioni, in modo da:

- a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni;
- b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

Art. 10 *Organi, finalità e modalità della vigilanza*

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna Fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero correrà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

3. L'Autorità di Vigilanza:

- a) autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natu-

ra giuridica e degli scopi istituzionali delle Fondazioni, come individuati all'articolo 2;

- b) determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle Fondazioni;
- c) approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione interessata;
- d) può chiedere alle Fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni;
- e) emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospen-

sione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto;

f) può effettuare ispezioni presso le Fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;

g) emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;

h) può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di Fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- i) stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;
- j) quando non siano adottati dai competenti organi della Fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;
- k) cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle Fondazioni.

Art. 11 *Provvedimenti straordinari dell'Autorità di Vigilanza*

1. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con fun-

zione di amministrazione e di controllo della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.

3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al proseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di Vigilanza la liquidazione, ove si verificano le situazioni previste nel comma 7.

4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza ed è posta a carico della Fondazione.

6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.

7. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutarie e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di Vigilanza,

nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.

9. L'Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della Fondazione.

TITOLO II REGIME TRIBUTARIO DELLE FONDAZIONI

Art. 12 *Disposizioni varie di carattere tributario*

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono

le loro finalità mediante esercizio, le modalità previste all'articolo 9, di Imprese Strumentali ai loro fini statutarie.

2. Alle Fondazioni previste dal comma 1, operanti nei Settori Rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle Fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

3. La Fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società Bancaria Conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.

4. La natura di ente non commerciale viene meno se la Fondazione, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da Imprese Strumentali. In ogni caso, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i

due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dai commi 1 e 2 si applica anche se la Fondazione possiede, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, partecipazioni di controllo nella Società Bancaria Conferitaria ai sensi dell'articolo 6.

6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni.

7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1996, n. 346 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

Art. 13

Plusvalenze

1. Per le Fondazioni, non concorrono

no alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle Azioni detenute nella medesima Società Bancaria Conferitaria, realizzate dalla società nella quale la Fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

TITOLO III REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI

Art. 14

Soggetti e oggetto degli scorpori

1. Le Società Conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo, mediante scissione o retrocessione a favore della Fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria, dei beni non strumentali, nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di Conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liqui-

dazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi Immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

Art. 15

Scissione

1. Le Società Conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllate dalla Fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

Art. 16 Assegnazione

1. Le Società Conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. L'assegnazione alle Fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei Settori Rilevanti.

2. Il patrimonio netto delle Società Conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società Conferitaria.

3. Per la Società Conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai

fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società Conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. Le Società Conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previste dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla Fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la Fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 17

Cessione diretta

1. Le Società Conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso, si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

Art. 18

Apporto di beni immobili a Fondi Immobiliari

1. Le Società Conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di Fondi Immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla Fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società Conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni

che regolano i Fondi Immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del Fondo Immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del Fondo Immobiliare che intende ricevere l'apporto.

Art. 19

Apporto di beni immobili da parte di Fondazioni

1. Le Fondazioni, possono sottoscrivere quote di Fondi Immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. All'apporto effettuato da Fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La Fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 20

Permuta di beni immobili

1. La permuta, mediante la quale la Fondazione acquisisce beni o titoli della Società Bancaria Conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è

soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la Fondazione e la Società Bancaria Conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 21

Valutazione dei beni e delle partecipazioni

1. Le Società Conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strutturali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei Conferimenti.

2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di Conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.

3. Le Società Conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

TITOLO IV DISCIPLINA FISCALE DELLE RISTRUTTURAZIONI

Art. 22

Fusioni ed altre operazioni di concentrazione strutturale

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quelle beneficarie di operazioni di scissione ovvero destinate di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi di imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati, ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.

2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme

attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.

3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.

4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto, dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'arti-

colo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.

Art. 23

Operazioni di concentrazione non strutturale

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercite attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si perfeziona l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche con-

trollate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

Art. 24

Regime speciale ai fini delle imposte indirette

1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società Bancarie Conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della loro dismissione. Nel caso di mancata dismissione entro il suddetto termine, le partecipazioni previste dal presente comma possono ulteriormente essere detenute per non oltre due anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla Fondazione in Imprese Strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di Vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine quadriennale di cui allo stesso comma 1.

3. Qualora la Fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la Fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'Autorità di Vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio.

Art. 26
*Coordinamento con la direttiva
del Ministro del tesoro
del 18 novembre 1994*

1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della Direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 2, comma 3, della Direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma purché entro il termine di cui all'articolo 13.

2. Per le Fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla Direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

Art. 27
*Partecipazione al capitale
della Banca d'Italia*

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:

- abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;
- operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;
- prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei Settori Rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10.

2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.

3. Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle Fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.

4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.

Art. 28
Disposizioni transitorie

1. Le Fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di Vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta, giorni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le Fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.

2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole Fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.

3. Le Fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:

- convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società Conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la Fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote ri-

chieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.

4. L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di Fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società Bancarie Conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella Fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.

5. L'Autorità di Vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto.

6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore

del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

Art. 29

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dalla Legge di Delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

Art. 30

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;
- b) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
- c) l'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

Art. 31

Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge di Delega.

2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *La ristrutturazione delle banche pubbliche*, Giuffrè, 1991.
- AA.VV., *Dall'ente pubblico creditizio alla società per azioni*, Jovene editore, 1993.
- AA.VV. (a cura di G.P. Barbetta), *Senza scopo di lucro*, Il Mulino, Bologna, 1996.
- AA.VV. (a cura di C. Borzaga, G. Fiorentini, A. Maticena), *Non-profit e sistemi di welfare*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996.
- AA.VV. (a cura di P. Donati), *Sociologia del terzo settore*, La Nuova Italia Scientifica, 1996.
- AA.VV. (a cura di P. Ranci e G.P. Barbetta), *Le fondazioni bancarie italiane verso l'attività grant-making*, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1996.
- ABI, *La ristrutturazione degli enti creditizi pubblici*, Bancaria, 1991.
- ACRI, *Efficienza e pluralità di dimensioni nelle Casse di Risparmio e nelle Banche del Monte*, Acri, 1984.
- ACRI, *1888-1988 Origine e attualità della prima legge sulle Casse di Risparmio italiane*, Roma, 1988.
- ACRI, *La legge 30 luglio 1990, n. 218: Contributi per la ristrutturazione delle Casse di Risparmio e delle Banche del Monte*, 1991.
- ACRI, *Le Fondazioni delle Casse di Risparmio*, volume serie studi e ricerche, n. 29, 1993.
- ACRI, *Primo rapporto sulle Fondazioni bancarie*, febbraio 1996.
- ALTARDI M., *Origine e sviluppo delle Casse di Risparmio*, in Cà Spineda, 1977, n. 3; 1978, n. 1, n. 2, n. 4; 1979, n. 1; 1980, n. 3.
- AMMANNATI L. (a cura di), *Le privatizzazioni delle imprese pubbliche in Italia*, Giuffrè, 1995, pp. 229-232.
- ANDREAUS M., *Le aziende "non profit"*, Giuffrè, Milano, 1996.